

(VA A SOSTITUIRE QUANTO CONTENUTO NEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO)

Criteria per la valutazione della condotta ai sensi della legge 150/2024

1. La valutazione del comportamento degli studenti è espressa in decimi e concorre agli esiti di scrutinio e all'ammissione agli esami di Stato.

2. Un voto di 5/10 in condotta, alla fine dell'anno scolastico, comporta, la non ammissione automatica alla classe successiva e all'esame di Stato, indipendentemente dai risultati conseguiti nelle discipline.

Per l'attribuzione del voto 5 in condotta si rimanda alla Griglia di Valutazione della condotta

3. Un voto di 6/10 in condotta, alla fine dell'anno scolastico, determina la sospensione del giudizio: lo studente è tenuto a redigere un elaborato di cittadinanza attiva coerente con le motivazioni della valutazione. La valutazione dell'elaborato spetta al Consiglio di classe e l'ammissione alla classe successiva è subordinata all'esito positivo di tale prova. Invece, la discussione del suddetto elaborato verrà valutato dalla Commissione esaminatrice nel corso del colloquio agli Esami di stato.

Per l'attribuzione del voto 6 in condotta si rimanda alla Griglia di Valutazione della condotta

4. Il voto di condotta concorre alla determinazione del credito scolastico ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. 150/2024: per ottenere il punteggio massimo, nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico derivante dalla media dei voti, è richiesto un voto in condotta non inferiore a 9/10.

5. Le sanzioni disciplinari sono orientate in senso educativo e formativo, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 150/2024:

- fino a 2 giorni non è previsto l'allontanamento dalla classe ma attività di approfondimento sulle conseguenze dei suoi comportamenti ;
- per sospensioni superiori ai 2 giorni lo studente svolge attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate oppure l'istituto può attivare percorsi riparativi presso enti o associazioni del territorio, in convenzione con la scuola.

6. Il consiglio di classe valuta la condotta sulla base del rispetto delle regole, delle relazioni interpersonali, della partecipazione alla vita scolastica e dell'assenza di episodi di bullismo, violenza o danneggiamento del patrimonio scolastico. In ogni caso il voto di condotta non influisce sulla valutazione del profitto nelle varie discipline.

Motivazioni delle sanzioni in base a D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico della Scuola), art. 55 e seguenti; DPR 24 giugno 1998, n. 249 (valutazione e disciplina); Linee guida MIUR.

Fino a due giorni:

-Ritardi ripetuti o assenze ingiustificate

-Disattenzione o disturbo in classe

-Comportamenti scorretti non violenti o isolati come, ad esempio:

linguaggio offensivo occasionale , scorrettezze verso i compagni, violazioni alle norme di sicurezza, allontanamento ingiustificato dall'edificio scolastico durante l'attività didattica, uso reiterato del cellulare a scuola.

Oltre a due giorni fino a un massimo di quindici giorni:

- Comportamenti violenti verso altri studenti o personale scolastico
- Danneggiamento di strutture o attrezzature
- Bullismo grave o reiterato
- Uso e spaccio di sostanze stupefacenti o alcoliche a scuola
- Ripetute violazioni del regolamento nonostante ammonimenti
- Recidiva dei comportamenti di cui al punto precedente
- Uso del cellulare e/o di altri dispositivi elettronici allo scopo di acquisire e divulgare dati in formato audio, video o immagine che riproducono registrazioni vocali o filmati o fotografie digitali
- furto di oggetti di proprietà della scuola o di altri

Oltre i quindici giorni

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'istituto, su proposta del Consiglio di Classe, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana" (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, atti e molestie di carattere sessuale, pubblicazione su web di affermazioni, brani, immagini, filmati, articoli che rechino offesa ai compagni o al personale della Scuola, etc.) oppure se il reato commesso configura una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
- il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

La Legge 150/2024 introduce, in caso di condanna per reati contro il personale, il pagamento di una somma a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'istituzione scolastica.